



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1290

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE CARUSO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 189 del 23 giugno 2010, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Caruso, nato a Nicastro (CZ) il 7 novembre 1966;

PREMESSO che con note del 2 dicembre 2019 (prot. n. 0084105) e del 2 gennaio 2020 (prot. n. 000008420), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito “Intesa Sanpaolo” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dal Sig. Giuseppe Caruso tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia a far data dal 23 ottobre 2019;

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario il Sig. Caruso ha raccolto fondi dalla clientela, effettuando delle operazioni di ricarica di una carta prepagata, addebitando gli importi versati su rapporti di pertinenza di un cliente nonché disponendo dei prelievi non autorizzati di denaro tramite modulistica riportante sottoscrizioni apocriefe. Le operazioni di pagamento



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

compiute tramite la carta prepagata, di cui il consulente aveva l'esclusivo possesso, erano disposte per prelievi di contante e spese personali del medesimo consulente;

PREMESSO che l'Intermediario ha riscontrato in relazione alla posizione del Sig. [omissis] la disposizione di 46 operazioni di ricarica, disposte dal dicembre 2013 a maggio 2019, in favore di una carta di pagamento prepagata al medesimo intestata (Flash Visa Paywave n. [omissis] attivata il 10 dicembre 2013, scaduta il 31 maggio 2017 e sostituita con la carta Flash Visa n. [omissis]) per la somma complessiva pari a 290.862 euro;

PREMESSO che le operazioni di ricarica risultano essere state effettuate dagli assistenti delle filiali interessate [omissis] con addebito su conto corrente del Sig. [omissis];

PREMESSO che i sopra citati dipendenti sono stati incontrati dall'Intermediario il 4 giugno 2019 e il 4, il 5 e l'11 settembre 2019 con nota sottoscritta hanno dichiarato:

- a) di non aver mai incontrato il Sig. [omissis] per la disposizione delle operazioni di ricarica delle carte prepagate;
- b) di aver ricevuto dal consulente la modulistica relativa alle suddette operazioni già sottoscritta e compilata;
- c) di aver ritenuto conforme le sottoscrizioni del cliente sulla modulistica dispositiva, in quanto risultavano supportate dal timbro e dal visto del consulente;

PREMESSO che Intesa Sanpaolo ha rilevato la disposizione, dal 2009 fino al 2013, di 20 operazioni di prelievo di denaro contante da parte del consulente dai rapporti di conto corrente di cui è titolare il Sig. [omissis] per una somma complessiva pari a 87.200 euro tramite moduli dispositivi riportanti sottoscrizioni apocriefe del cliente;

PREMESSO che in data 30 e 31 maggio 2019 e 13 giugno 2019 il Sig. [omissis] è stato incontrato dall'Intermediario ed ha dichiarato di non aver mai posseduto carte di pagamento nonché di non essersi mai servito di carte di pagamento su tutti i rapporti in essere presso Intesa Sanpaolo. Inoltre, il cliente ha disconosciuto le operazioni di ricarica e le operazioni di addebito disposte con la medesima carta;

PREMESSO che il Sig. [omissis] ha riferito all'Intermediario di utilizzare il servizio di posta domiciliata in filiale e di aver delegato il consulente al ritiro, ma di non aver ricevuto dal consulente numerosi rendiconti relativi alla propria gestione patrimoniale. Sul punto, il cliente ha prodotto al personale dell'Intermediario una rendicontazione rilasciata dal consulente del marzo 2019 il cui saldo complessivo di portafoglio si discostava in eccesso rispetto all'effettiva posizione detenuta presso Intesa Sanpaolo per circa 1.900.000 euro;

PREMESSO che con riferimento alla posizione della Sig.ra [omissis], cliente del consulente, in data 3 giugno 2019 il Sig. [omissis] ha incontrato il personale dell'Intermediario al fine di confrontare la reportistica in possesso fornita periodicamente dal consulente a mezzo posta elettronica e le risultanze ufficiali. In merito a quanto emerso Intesa San Paolo ha evidenziato



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

nella documentazione predisposta dal consulente del 29 gennaio 2019 una discrasia in eccesso pari a circa 800.000 euro rispetto alla reale consistenza patrimoniale detenuta dalla cliente;

TENUTO CONTO che il consulente è stato ascoltato dal personale dell'Intermediario in data 4 giugno 2019 ed in tal sede con nota sottoscritta ha dichiarato di aver utilizzato per proprie spese personali la carta prepagata intestata al Sig. [omissis], provvedendo sia all'emissione della carta tramite sottoscrizioni apocriefe del relativo contratto, sia disponendo le successive operazioni di ricarica senza autorizzazione del cliente. Inoltre, il consulente ha precisato di aver richiesto le operazioni di ricarica della carta prepagata allo sportello di filiale, compilando il modulo dispositivo e apponendo firme apocriefe del cliente;

TENUTO CONTO che il Sig. Caruso ha altresì dichiarato con nota sottoscritta del 6 settembre 2019 in merito alle 20 operazioni di prelevamento di denaro, per la somma complessiva di 87.200 euro, addebitate su rapporti di conto corrente del Sig. [omissis], di aver disposto le operazioni sopracitate presso le casse della filiale, precisando di aver personalmente apposto la firma apocriefa del cliente sulla modulistica e di aver trattenuto le relative somme;

TENUTO CONTO che il consulente nella stessa sede ha dichiarato di aver fornito ai clienti Sig.ri [omissis] una rendicontazione personalizzata fin dall'apertura dei relativi rapporti presso l'Intermediario. Sul punto, il consulente ha confermato di aver rappresentato nel corso del tempo ai clienti citati una rendicontazione sopravvalutata di circa 1.700.00 euro per la posizione del Sig. [omissis] e di circa 700.000 euro per la posizione della Sig.ra [omissis];

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le fattispecie di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti, di comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero a clienti e potenziali clienti, di contraffazione della firma, nonché del perfezionamento di operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Giuseppe Caruso, integrano un'ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni:

- dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:
 - a) acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
 - b) comunicato informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
 - c) contraffazione della firma;
 - d) perfezionamento di operazioni non autorizzate.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato, alla reiterazione della violazione e al numero d'investitori coinvolti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti, di comunicazione di false informazioni e documenti, di contraffazione della firma e di perfezionamento di operazioni non autorizzate sono distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dal consulente, attraverso la comunicazione e trasmissione nel corso del tempo di informazioni e documenti non veritieri ai soggetti coinvolti volte a celare alla clientela l'effettiva consistenza patrimoniale e almeno in un caso ad occultare la distrazione di somme, nonché nell'emissione di una carta prepagata a nome del cliente, senza autorizzazione di quest'ultimo, al fine di conseguire uno strumento di pagamento posto nell'effettiva disponibilità del consulente anche al fine di eludere i controlli dell'Intermediario mandante;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti sussiste un ingente danno cagionato al cliente Sig. [omissis] per una somma complessiva pari a circa 378.062 euro. Sul punto, emerge allo stato degli atti, che la somma di 290.862 euro risulta essere stata trasferita nella disponibilità diretta del consulente tramite le operazioni di ricarica della carta prepagata, di cui il consulente aveva l'esclusivo possesso. Inoltre, la restante somma di 87.200 euro risulta essere stata conseguita dal Sig. Caruso tramite il prelevamento di denaro contante dai conti correnti del cliente;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si riscontra la reiterazione nel tempo delle condotte irregolari da parte del consulente con riferimento al periodo 2009-2019;

CONSIDERATO che le condotte irregolari poste in essere dal consulente hanno coinvolto le posizioni di almeno due investitori;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Giuseppe Caruso la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Giuseppe Caruso di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Caruso, nato a Nicastro (CZ) il 7 novembre 1966, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti